



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Masetti, ha pronunciato la seguente**

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 1319/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 1 dicembre 2020

d a

**SOCIETA' AGRICOLA RUBINI VIGILIO E FIGLI s.s., in
persona del legale rappresentante sig. Rubini Vigilio, RUBINI
VIGILIO, RUBINI WALTER, RUBINI GIANBATTISTA e
RUBINI MARCO, rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco Picenni
del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura
speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio**

ATTORI opponenti

c o n t r o

**SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PROBI CONTADINI
a r.l., in persona del legale rappresentante sig. Aldo Ghezzi,
rappresentata e difesa dall'Avv.to Daniele Gambarini del Foro di
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale
alla lite allegata al ricorso per ingiunzione**

CONVENUTA opposta

In punto: vendita di cose mobili, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.



CONCLUSIONI

Degli attori opposenti

Come in foglio inviato per via telematica.

Della convenuta opposta

Come in foglio inviato per via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice Unico presso il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della Società Cooperativa Agricola Probi Contadini a r.l., ingiungeva alla Società Agricola Rubini Vigilio e Figli s.s., a Rubini Vigilio, a Rubini Walter, a Rubini Giambattista e a Rubini Marco il pagamento della somma di € 206.640,06=, oltre a interessi e spese. Il credito, portato dalle fatture indicate in ricorso, si riferiva alla fornitura di merce. Il decreto veniva munito di clausola di provvisoria esecuzione.

Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Agricola Rubini Vigilio e Figli s.s., Rubini Vigilio, Rubini Walter, Rubini Giambattista e Rubini Marco interponevano opposizione avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi: 1) insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo; 2) piano di rientro accettato dal creditore *per facta concludentia* e poi disatteso; 3) illegittima esclusione del socio dalla cooperativa, ed eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dal socio in ragione della dovuta liquidazione della quota e del dovuto risarcimento dei danni; 4) prossima e futura cessione dalla Società Cooperativa Agricola Faraolivanese alla Società Agricola Rubini Vigilio e Figli di un



credito vantato dalla prima nei confronti della Società Cooperativa Agricola Probi Contadini, ed eccezione di compensazione con tale controcredito ceduto. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la liquidazione della quota e il risarcimento del danno, anche per lite temeraria.

Costituendosi in giudizio la Società Cooperativa Agricola Probi Contadini a r.l., eccepita pregiudizialmente l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere e a decidere le domande fondate sul terzo motivo di opposizione, nel merito contestava *in toto* gli assunti avversari. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande avversarie e il risarcimento del danno per lite temeraria.

Respite le istanze finalizzate ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) e dell'efficacia esecutiva (art. 700 c.p.c.), la causa non veniva, poi, istruita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 1 dicembre 2020 passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di opposizione la Rubini Vigilio e i figli lamentano l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Il motivo è infondato.

Invero, come già illustrato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza finalizzata ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione, *“quanto alla fase del monitorio, il decreto ingiuntivo è stato emesso*



sulla scorta di idonea prova scritta (l'estratto autentico delle scritture contabili a norma dell'art. 634 co. 2 c.p.c); quanto alla fase dell'opposizione, sussistono plurimi riconoscimenti di debito, evincibili dalla corrispondenza inter partes (docc. 29 – 38 ingiunzione), e peraltro il credito non viene nemmeno contestato, se non per l'incongruenza relativa ad una fattura (la n. 18/2018), in ordine alla quale l'opposta resistente ha fornito esaustive spiegazioni (esistono due fatture con la stessa numerazione; peraltro, tali fatture hanno diverse date e, stante il rispettivo oggetto, sono state inserite in due distinte sezioni del registro)".

In comparsa conclusionale (p. 15 – 16) gli opposenti insistono nella doglianza, senza neppure considerare la motivazione già adottata nell'ordinanza, e in particolare la circostanza relativa alla mancata contestazione del credito per il minor importo ingiunto di € 206.640,06=. Ammettono che le fatture controverse (la n. 18/2017 e la n. 50/2018) ammontano complessivamente ad € 3.031,70=, e sostengono che tale importo non sia dovuto per il solo fatto che non sono state recapitate, se non con posta elettronica ordinaria, ovvero per il solo fatto che non trovano riscontro nella propria contabilità, senza tuttavia contestare la consegna della merce, e come se l'invio della fattura ovvero la mancata registrazione della stessa costituisca un valido motivo per non pagare il debito.

Con il secondo motivo di opposizione la Rubini Vigilio e i figli lamentano che il piano di rientro, accettato dal creditore *per facta concludentia*, è stato poi disatteso.



Il motivo è infondato.

Invero, come già illustrato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza finalizzata ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione, *“non vi è alcun piano di rientro accettato dal creditore per iscritto. Infatti, la proposta formulata dal debitore il 29 marzo 2018 (doc. 1 citazione) è stata espressamente respinta dal consiglio di amministrazione della cooperativa nella riunione tenutasi il 5 maggio 2018 (doc. 3 citazione). Né vi è alcun piano di rientro accettato dal creditore per facta concludentia, tanto non potendo desumersi dalla semplice emissione di alcune ricevute bancarie, ed avuto riguardo al principio secondo cui la transazione è un contratto che richiede la forma scritta ad probationem. Per il resto l'atteggiamento tenuto dal creditore nel periodo ante causam non è andato oltre la mera tolleranza, che notoriamente è del tutto irrilevante (Cass. n. 3964/2003: “La tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, ne' comportare per sè stessa modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, ne' un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto”)*”.

In comparsa conclusionale (p. 16 – 17) gli oppositori insistono nella doglianza, senza neppure considerare la motivazione già adottata nell'ordinanza, e in particolare la circostanza che il piano di rientro



proposto dal debitore a marzo 2018 è stato respinto dal creditore a maggio 2018 con una formale comunicazione del consiglio di amministrazione della cooperativa.

Se così è, i pagamenti delle ricevute bancarie per l'importo di € 5.000,00= cadauna effettuati fino a maggio paiono del tutto irrilevanti nell'ottica della dimostrazione di un accordo *per facta concludentia*, giacchè l'unico organo sociale che avrebbe potuto approvare un simile accordo era quello amministrativo. Tali pagamenti, pertanto, possono essere apprezzati unicamente sotto il profilo della tolleranza del creditore.

Dunque, anche a voler ritenere che il piano di rientro non abbia natura transattiva e/o novativa (per cui sarebbe stata necessaria la prova per iscritto), bensì semplicemente ricognitiva, rimane il fatto che del suddetto piano di rientro non è stata fornita alcuna prova. E si aggiunge che i pagamenti *de quibus* sono stati interrotti a novembre, ben prima dell'ingiunzione, di talchè, in ogni caso, il piano di rientro sarebbe stato comunque disatteso, con conseguente reviviscenza dell'obbligazione originaria.

Del tutto tardiva è, poi, la deduzione secondo cui non sarebbero stati portati a deconto i pagamenti parziali effettuati tra marzo e novembre 2018, per complessivi € 50.000,00=. Essa, peraltro, è in palese contrasto con quanto affermato dal proprio legale nella lettera del 15 maggio 2019 (doc. 19 opposenti), ove si dà atto della volontà di pagare un debito per l'importo così aggiornato di € 219.431,47=.



Con il terzo motivo di opposizione la Rubini Vigilio e i figli lamentano l'illegittima esclusione del socio dalla cooperativa, ed eccepiscono la compensazione con i controcrediti vantati dal socio in ragione della dovuta liquidazione della quota e del dovuto risarcimento dei danni.

Il motivo è inammissibile.

Invero la compensazione può aver luogo soltanto se i debiti sono liquidi ed esigibili (compensazione legale) ovvero se il debito opposto in compensazione, pur non essendo liquido, è comunque di facile e pronta liquidazione (compensazione giudiziale).

Nel caso di specie è di tutta evidenza che il credito vantato dalla Rubini non è né liquido, né di facile e pronta liquidazione, trattandosi di un controcredito anche risarcitorio.

La doglianza, peraltro, è fatta oggetto sia di eccezione di compensazione (inammissibile), sia di domanda riconvenzionale, che verrà analizzata *infra* (e per cui si anticipa fin d'ora che sussistono profili di incompetenza).

Con il quarto motivo di opposizione la Rubini Vigilio e i figli invocano la prossima e futura cessione dalla Società Cooperativa Agricola Faraolivanese alla Società Agricola Rubini Vigilio e Figli di un credito vantato dalla prima nei confronti della Società Cooperativa Agricola Probi Contadini, ed eccepiscono la compensazione con tale controcredito ceduto.

Il motivo è infondato.

Invero il contratto di cessione del credito, già ritenuto simulato



a livello di *fumus*, è stato nel frattempo consensualmente risolto dalle parti (doc. 60 opposta).

In comparsa conclusionale (p. 22) gli opposenti insinuano che si sarebbe trattato di una soluzione per così dire “obbligata” a fronte del provvedimento del giudice.

L’annotazione è del tutto irrilevante, giacchè la scelta di fare dietrofront è stata assunta dalle parti in libera autonomia, e giacchè lo scrivente non ha imposto nulla alle parti (tanto meno alla cedente, neanche parte in causa), essendosi limitato ad effettuare una valutazione sommaria, al solo fine di scrutinare le istanze interinali.

Semmai la risoluzione consensuale avvalorà *ex post* la tesi della simulazione.

Di qui il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La domanda riconvenzionale degli opposenti ha ad oggetto la liquidazione della quota del socio escluso e il risarcimento del danno per l’illegittima esclusione.

Sul punto è, peraltro, fondata l’eccezione di incompetenza sollevata dall’opposta.

Invero l’art. 39 dello Statuto della cooperativa contiene una clausola compromissoria secondo cui: “*Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: A) Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che*



abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio ...”.

Trattasi di clausola, di ampio respiro, idonea a comprendere nel suo seno tutte le controversie afferenti al contratto sociale, ivi compresa l'esclusione e i suoi riflessi patrimoniali.

La Rubini chiede, infatti, la liquidazione della quota del socio escluso e, previo accertamento dell'illegittimità dell'esclusione (peraltro, non impugnata), il risarcimento del danno.

La *causa petendi* è, dunque, il contratto sociale, quand'anche il socio escluso abbia perso lo *status* di socio.

Si rammenta la necessità di un'interpretazione estensiva della clausola (Cass. n. 3523/2020: *“La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art. 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei*



confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita”).

Si rammenta, altresì, che le cause concernenti l’esclusione del socio dalla società vengono comunemente ritenute compromettibili in arbitrato (Cass. n. 19034/2018: “*In tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio di ricorrere ad un collegio di probiviri, nell’ambito di un procedimento non arbitrale ma endosocietario, finalizzato non a decidere la controversia ma a prevenirla, l’esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei probiviri, della cui comunicazione al socio è onerata la società anche quando il collegio non abbia adottato nel termine perentorio assegnato ai probiviri alcun provvedimento. Ne consegue che solo dalla data della comunicazione riprende a decorrere il termine di cui all’art. 2533, comma 3, c.c. per l’impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio davanti l’autorità giudiziaria, senza che tale impugnazione gli sia tuttavia preclusa nelle more del predetto procedimento endosocietario*”; Cass. S.U. n. 13772/2016: “*Il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall’art. 2527, comma 3, c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall’art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è applicabile anche nel caso in cui il relativo giudizio sia introdotto davanti agli arbitri in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto*”).

Infatti, la portata della controversia relativa all’esclusione del socio dalla società non si esaurisce nelle particolari



conseguenze patrimoniali che ne derivano, ma le trascende, investendo, nella sua essenzialità e radicalità, lo status soggettivo di partecipante alla compagine della società.

Si tratta, quindi, a tutti gli effetti, di una controversia endosocietaria.

Di qui la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario a conoscere a decidere la domanda riconvenzionale degli opposenti, essendo per essa competenti gli arbitri rituali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 21.392,00= (di cui € 13.430,00= per la causa di merito ed € 7.962,00= per il procedimento cautelare in corso di causa), oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

Non sussistono i presupposti della lite temeraria.

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

- dichiara la propria incompetenza a conoscere a decidere la domanda riconvenzionale degli opposenti, essendo per essa competenti gli arbitri rituali;

- fissa all'uopo termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi agli arbitri;

- condanna gli opposenti, in solido tra di loro, a rifondere



all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi € 21.392,00= (di cui € 13.430,00= per la causa di merito ed € 7.962,00= per il procedimento cautelare in corso di causa), oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Così deciso in Bergamo il 2 marzo 2021.

IL GIUDICE

Dott. Cesare Massetti

